

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2024

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018 RELATIVO AL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ", CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.**

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante una modifica al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 concernente la sostituzione dell'allegato 1.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS, entro il 16 settembre 2024, all'indirizzo di posta elettronica [provvedimentocard24@ivass.it](mailto:provvedimentocard24@ivass.it), utilizzando l'apposita tabella allegata.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 17 luglio 2024

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018 RELATIVO AL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ”, CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.**

## Relazione

### Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

L'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha attribuito all'IVASS il compito di definire un criterio di calcolo delle compensazioni tra le imprese assicurative nell'ambito della procedura di risarcimento diretto. La *ratio* sottostante tale scelta normativa si rinviene nel primario scopo di incentivare l'efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l'individuazione delle frodi.

Con l'emanazione del Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, successivamente modificato con il Provvedimento n. 43 del 4 marzo 2016 e con il Provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018, l'IVASS, in attuazione del dettato di legge, ha integrato le compensazioni dei rapporti economici nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, introducendo una “competizione” atta ad incentivare l'efficienza gestionale delle imprese.

A partire dall'esercizio 2019, in aggiunta alle regole previgenti (basate sul criterio del *forfait* per la convenzione CARD-CID, e, sul valore risarcito per la convenzione CARD-CTT) sono previsti incentivi e penalizzazioni determinati secondo le modalità disciplinate nel suddetto Provvedimento<sup>1</sup> (di seguito: “modello CARD”). Il modello CARD misura le performance delle imprese rispetto al costo dei sinistri (livello e dinamica), all'efficacia dell'attività di antifrode e alla velocità di liquidazione.

L'Istituto, nell'ambito del periodico monitoraggio del sistema del risarcimento diretto, tenendo conto anche degli obblighi di revisione periodica (cfr. regolamento IVASS n. 54 del 2022, in attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ritiene opportuna la revisione del modello CARD al fine di migliorarne l'efficienza.

Le modifiche apportate al modello CARD con il provvedimento che si sottopone alla pubblica consultazione sono:

---

<sup>1</sup> Precedentemente, per gli esercizi dal 2015 al 2018, gli incentivi e penalizzazioni erano regolati dal Provvedimento IVASS n. 18/2014 e successive modificazioni.

1. l'eliminazione dei sinistri CARD naturali dal calcolo del costo medio;
2. il calcolo della dinamica del costo (danni alle cose e al veicolo) mediante l'utilizzo dei sinistri avvenuti sull'intero territorio nazionale, coerentemente con la formulazione già adottata, in deroga al Provvedimento n. 79/2018, per il periodo Covid<sup>2</sup>.

### **Previsioni provvedimentali**

Lo schema di Provvedimento si compone di 3 articoli e di un allegato.

**L'art. 1** sostituisce l'allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 79/2018 con il nuovo allegato all'emanando Provvedimento.

**L'art. 2** indica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**L'art. 3** riporta l'indicazione temporale per l'entrata in vigore del Provvedimento, fissata al 1° gennaio 2025. Conseguentemente, i criteri stabiliti dal Provvedimento IVASS n. 79/2018 continuano a trovare applicazione per le generazioni di sinistri antecedenti l'entrata in vigore del Provvedimento che si sottopone alla pubblica consultazione (sinistri accaduti fino al 31.12.2024).

L'allegato al presente Provvedimento riporta la descrizione tecnica del modello incentivi e penalizzazioni. In esso sono descritte le variabili del modello e le modalità di calcolo. Per pronta evidenza si sottopone alla pubblica consultazione il testo dell'allegato 1 al Provvedimento 79/2018 con le modifiche in modalità revisione.

### **Verifica e Analisi dell'impatto della regolamentazione (VIR e AIR)**

Come sopra detto, l'Istituto, nell'ambito del periodico monitoraggio del sistema del risarcimento diretto, tenendo conto anche degli obblighi di revisione periodica (cfr. regolamento IVASS n. 54 del 2022, in attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ritiene opportuna la revisione del modello CARD al fine di migliorarne l'efficienza. Le modifiche proposte, rispetto ai Card naturali e alla dinamica del costo, catturano in modo più accurato le *performance* delle imprese, segnatamente:

- considerato che l'incidenza dei sinistri Card naturali è maggiore tra le imprese con ampie quote di mercato e che il loro costo medio è più basso rispetto ai restanti sinistri CARD, la loro eliminazione dal suddetto calcolo rende più omogenea la base dati su cui avviene la misurazione del contenimento dei costi;

---

<sup>2</sup> Provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020.

- il calcolo della dinamica del costo basato sui sinistri avvenuti sull'intero territorio nazionale rende l'indicatore della variazione del costo delle cose più robusto rispetto a *shock(s)* idiosincratici ai costi registrati nella unica macro-area finora utilizzata; inoltre, il perimetro nazionale risulta maggiormente rappresentativo della dinamica dei costi delle imprese, che detengono quote di mercato non uniformi nelle diverse macro-aree.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione alla normativa primaria di riferimento (articolo 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1.bis dell'articolo 29 della legge 24 marzo 2012, n.27).

L'analisi di impatto della regolamentazione è stata omessa ai sensi dell'art. 10, comma 3, del suddetto Regolamento, in quanto la modifica non comporta costi aggiuntivi per le imprese destinatarie del provvedimento. Si precisa inoltre che il mercato è già stato informalmente consultato, per il tramite del gestore della convenzione CARD, fornendo parere positivo alla proposta di modifica.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in (60) giorni.

## **PROVVEDIMENTO IVASS N. XX DEL XX XX 2024**

**MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018 RELATIVO AL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DI CUI ALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ", CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.**

### **Art. 1**

(Modifiche al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018)

1. L'allegato 1 (nota metodologica) del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 è sostituito dall'allegato 1 al presente Provvedimento.

### **Art. 2**

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

### **Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025.